

TRIBUNALE DI TREVISO

COMUNE DI VITTORIO VENETO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Vittorio Veneto (TV), presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento Delib. G.C. n. 120 del 23/06/2011 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giovanni Schiavon, Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa ed il Comune di Vittorio Veneto (TV), nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore sig. Gianantonio Da Re conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell'accettazione formale, che 4 condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni, residenti nel comune di Vittorio Veneto prestino, anche in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della

collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade,
- sistemazione della segnaletica stradale,
- interventi di giardinaggio,
- interventi di tutela e manutenzione del patrimonio pubblico,
- attività di facchinaggio,
- interventi di protezione civile,
- interventi attinenti ai servizi sociali
- interventi nell'ambito di attività museali e culturali

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Il Dirigente Politiche Infrastrutturali: Wanda Antoniazzi

Il Dirigente U.O. Patrimonio e reti infrastrutturali: Piergiorgio Tonon

Il Dirigente Servizio Affari Amministrativi e Istituzionali: Paola Costalonga

Il Dirigente Area Politiche alle Persone: Renato Papa

Il Dirigente U.O. Protezione Civile - Pronto Intervento: Lorenzo Trama

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

L'Ente Comune di Vittorio Veneto si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile previo accordo di entrambi gli Enti aderenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 13/7/2011

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Dott. Giovanni Schiavon

Per il Comune di Vittorio Veneto
Il Sindaco
Gianantonio Da Re